

## ANNUNCI LEGALI

### ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

**Graduatoria definitiva bando generale di concorso in data 18/05/2009 - Alessandria.**

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria Definitiva relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 18 maggio 2009 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Alessandria.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

Alessandria, 4 maggio 2010

Il Presidente della Commissione  
Salvatore Corrado

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

**Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Favria.**

I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Favria in data 03/09/2009.

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 25/05/2010 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dei Comuni di Favria, Oglianico, Rivara, Rivarolo C.se, Bosconero, Forno C.se, Rivarossa, Pont C.se, Pratiglione, Felletto, Sparone, Busano e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. emesso dal Comune di Favria in data 03/09/2009.

Le opposizioni avverso tale graduatoria dovranno essere inoltrate, in bollo, a mezzo posta raccomandata, alla I Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. – corso Dante, 14 – Torino – entro e non oltre il 24/06/2010.

Il Presidente della Commissione  
Franco Gamba

IPAB - Casa di Riposo "Greppi Giovanni e Andrea"

**Asta per vendita terreni agricoli.**

A seguito di deliberazione C.A. n. 1 del 18.2.2010 e determina del Direttore n. 5 del 14.5.2010 vengono posti in vendita i seguenti terreni agricoli (risaia): censiti sul NCT del Comune di Caresana al F. 7 mapp. 6 - 7, unico appezzamento di ettari 18.23.40.

L'asta si terrà con il metodo del miglior rialzo sulla base d'asta di euro 800.000,00 (ottocentomila/00).

L'asta avrà luogo alle ore 10 del 1 luglio 2010 presso la sede dell'Ente, ed il termine di ricevimento delle offerte è fissato nelle ore 12 del 30 giugno 2010.

Il bando è reperibile presso la Segreteria dell'ente o sul sito [www.casadiriposogreppi.it](http://www.casadiriposogreppi.it).

Per informazioni 0161-78133.

Resp. Proced.: dott. Franco Carenzo.

Caresana, 20 maggio 2010

Il Segretario/Direttore  
Franco Carenzo

Comune di Acqui Terme (Alessandria)

**Estratto avviso di asta pubblica per vendita unità immobiliari.**

Questo Comune indice asta pubblica per la vendita delle unità immobiliari p.t. e 1° p. Palazzo Olmi Fg. 28 Part. 144 sub 44 e sub 41.

Le unità immobiliari sono occupate in forza di contratto di locazione con scadenza al 30/11/2025.

Ai sensi dell'art. 38 della legge n. 392/78 è riconosciuto all'attuale conduttore diritto di prelazione all'acquisto, al miglior prezzo risultante dalla gara.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 16/06/2010 all'Ufficio Protocollo del Comune – P.zza A. Levi, 12.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta più vantaggiosa.

L'avviso di asta pubblica integrale, disponibile presso l'Ufficio Economo, Via Salvadori, 64 ( Tel. 0144/770276), è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune di Acqui Terme all'indirizzo [www.comuneacqui.com](http://www.comuneacqui.com). In modo sintetico su due giornali.

Il Dirigente Settore Patrimonio  
Armando Ivaldi

Comune di Asti

**Decreto di imposizione di servitu' n. 469/2010 del 19/04/2010 (Prot. Spec. Atti della Procedura Espropriativa) per l'opera P.E.C.L.I. Piana Uno e City Country in Fraz. San Marzanotto.**

- Vista la Legge Regionale del 05/12/1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto il D.P.R. 327/2001 (T.U. esproprio) e s.m. ed i.;

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15/05/2003 con cui è stato approvato il progetto in merito all'opera di pubblica utilità "P.E.C.L.I. Piana Uno e City Country in Fraz. San Marzanotto";

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 29/03/2007, con il quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "P.E.C.L.I. Piana Uno e City Country in Fraz. San Marzanotto";

- Visto che nella stessa Deliberazione veniva dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'ex art. 1 Legge 1/78 e dato mandato all'Ufficio Espropri di adottare gli atti di procedura espropriativa dettando i tempi di inizio e fine del procedimento;

- Visto che in data 06/12/2006 veniva comunicato a tutti

gli aventi diritto l'avviso dell'avvio di procedura espropriativa ed avviso del deposito atti di cui all'art. 16, comma 4, D.P.R. 08.06.2001, n. 327;

- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza n. 412 del 13/09/2007 (Art. 22 Bis), con il quale si notificava a tutti i proprietari interessati dall'opera, le indennità di servitù provvisorie spettanti e si comunicava anche il giorno in cui il Comune di Asti avrebbe preso possesso delle aree;

- Visto il Verbale di Immissione nel Possesso ed il Verbale di Stato di Consistenza del 02/10/2007;

- Vista l'accettazione pervenuta, nel tempo utile di legge (giorni 30);

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3583 del 18/12/2007, la quale autorizzava il pagamento delle indennità accettate e il versamento alla Cassa DD.PP. delle indennità non accettate;

- Visto che in data 05/11/2009, il Direttore dei Lavori, l'Arch. Fabio Musso, ha consegnato all'Ufficio Espropri del Comune di Asti, la fine lavori della sola parte soggetta a servitù di fognatura, comunicando anche le reali superfici soggette a servitù ed a occupazione;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 323 del 01/04/2010, la quale autorizzava il pagamento dell'indennità di occupazione;

- Visto l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;

Il Dirigente

Riconosciuta la regolarità della procedura seguita e degli atti

*Decreta*

Articolo 1

In favore del Comune di Asti è imposta la servitù di sottosuolo per opera di pubblica utilità relativa alle opere di "P.E.C.L.I. Piana Uno e City Country in Fraz. San Marzanotto" sulle seguenti proprietà e superfici:

a) Proprietà:

Argenta Clara (omissis)

Zona di P.R.G.C. B9.1

N.C.T. Comune di Asti – Sez. di San Marzanotto

Foglio 6 mappale 81

Superficie totale mq. 4.190

Superficie in servitù mq. 23,34

Indennità di servitù già pagata **€47,63**

Articolo 2

Il presente decreto dovrà essere notificato agli aventi causa, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, registrato all'Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

L'opposizione di terzi è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione.

Asti, 19 Aprile 2010

Il Dirigente

Ugo Gamba

Comune di Cigliano (Vercelli)

**Avviso emissione bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.**

Si rende noto che, ai sensi della L.R. 28 marzo 1995 n. 46 è stato pubblicato in data 24/05/2010 il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

La partecipazione è consentita a tutti i cittadini residenti o che prestino la loro attività lavorativa nel Comune di Cigliano.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Cigliano dovranno essere presentate entro il termine tassativo del 10/07/2010, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato al 10/08/2010.

Il Sindaco

Giovanni Corgnati

Comune di Falmenta (Verbanio Cusio Ossola)

**Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 16.04.2010 "Soppressione Commissione Edilizia - Determinazioni".**

Si informa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16.04.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata abolita la Commissione Edilizia comunale e quindi nel contempo sono stati abrogati agli artt. 2 e 3 del regolamento Edilizio Comunale vigente.

Il Segretario Comunale

Daniele Merola

Comune di Grosso (Torino)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2010 "Legge Regionale n. 20 del 14 Luglio 2009. Modifica Regolamento Edilizio".**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*Delibera*

1) Di apportare al regolamento edilizio comunale attualmente in vigore, approvato con propria precedente deliberazione n. 2 assunta in data 12 marzo 2004, esecutiva ai sensi di legge, così come modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, assunta in data 19 gennaio 2006, esecutiva ai sensi di legge, le seguenti modifiche:

all'articolo 2:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. L'istituzione e la nomina della Commissione Edilizia è facoltativa. L'amministrazione comunale, a secondo delle esigenze contingenti, a propria discrezione può istituire o meno la commissione. La volontà dell'amministrazione in merito all'istituzione o meno della commissione viene espressa con deliberazione della Giunta Comunale dopo ogni consultazione elettorale per la nomina del Sindaco e del Consiglio Comunale.

2. La Commissione, se istituita, è composta da un tecnico comunale, nominato dal Sindaco, che la presiede, nonché da quattro componenti, nominati dalla Giunta Comunale.

al comma 3 le parole "secondo i disposti di cui all'art. 14, 1^ comma, L.R. 3/04/1989 n. 20 per l'esercizio della subdelega in materia" sono abrogate;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. La Commissione, se istituita, resta in carica per la stessa durata del mandato amministrativo del Sindaco e del consiglio comunale, e decade con il decadere dell'amministrazione che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento della nuova amministrazione, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni. Entro tale termine deve essere espressa la volontà dell'amministrazione in merito alla sua istituzione o meno di cui al precedente comma 2.

All'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La Commissione esprime parere non vincolante, sulle pratiche edilizie relative ad interventi che ai sensi di legge sono soggetti al preventivo rilascio di atto abilitativo (permessi di costruire, comunque denominati o previsti dalle disposizioni di legge) per la realizzazione delle opere, limitatamente ai seguenti casi:

- a. il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche di tipo edilizio e quelle non di competenza comunale, il rilascio di permessi cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
- b. l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;
- c. interventi su immobili siti in centro storico o classificati beni culturali e ambientali;
- d. permessi di costruire convenzionati;
- e. piani esecutivi e di recupero o loro varianti;
- f. ogni intervento edilizio il cui progetto, a giudizio dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti del parere della Commissione.

All'art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve contenere le generalità del richiedente, la sua qualità di avente titolo all'istanza, riportare gli identificativi catastali, aggiornati alla situazione esistente alla data della richiesta, necessari ad individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. L'istanza in allegato deve contenere:

estratto di mappa del Catasto Terreni (nonché di eventuali tipi di frazionamento non introdotti), nel quale sia evidenziato l'immobile interessato.

All'art. 7: il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La richiesta di permesso di costruire è composta dei seguenti atti:

A. domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:

- 1) generalità del richiedente;
- 2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società del proprietario e del richiedente; generalità del professionista

3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;

B. documento comprovante la proprietà o altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;

C. progetto municipale.;

al comma 4, lettera d, dopo la parola "esistenti" sono inserite le parole "e in progetto; alla lettera e dopo la parola

"documentazione" sono inserite le parole "ampia e dettagliata";

dopo la lettera i sono inserite le seguenti lettere:

ii) Pareri e nulla osta previsti da leggi speciali;

iii) Computo metrico estimativo e/o tabella D.M. 10 maggio 1977 (per la determinazione del costo di costruzione).

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore permesso di costruire per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.

2. I termini di inizio e fine lavori possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.

3. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

4. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

All'art. 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

5. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

All'art. 32:

al comma 3, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita;

al comma 4, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

All'art. 35, al comma 2, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

All'art. 38:

al comma 2, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

al comma 8, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

All'art. 43:

al comma 5, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

al comma 6, dopo le parole “Commissione Edilizia”, sono inserite le parole “se istituita.

All’art. 49, al comma 4, dopo le parole “Commissione Edilizia”, sono inserite le parole “se istituita.

All’art. 53, al comma 3, dopo le parole “Commissione Edilizia”, sono inserite le parole “se istituita.

All’art. 69, al comma 1, dopo le parole “Commissione Edilizia”, sono inserite le parole “se istituita.

2) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 3 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, che le modifiche apportate sono conformi al regolamento edilizio tipo predisposto dalla Regione Piemonte ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548-9691.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19.

(omissis)

Comune di La Morra (Cuneo)

**Deliberazione di C.C. n. 22 del 24.09.2008 - Modifica al Regolamento Edilizio per l’inserimento della regolamentazione per mitigazione dell’impatto paesaggistico derivante dall’installazione di impianti solari**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) Di adottare il regolamento tipo in materia di mitigazione dell’impatto paesaggistico derivante dall’installazione di impianti solari nel territorio del Comune di La Morra associato all’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” predisposto dalla Commissione Ambiente integrata dal Responsabile del Servizio Ambiente dell’Unione e dai tecnici dei Comuni associati inserendo nel vigente regolamento edilizio comunale dopo l’art. 32, l’art. 32 bis allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che le integrazioni effettuate non sono sostanziali e rientrano in quelle ammesse di competenza comunale secondo le istruzioni riportate in premessa e nelle Istruzioni riportate al Titolo III “Parametri ed indici edilizi ed urbanistici” approvate con D.G.R. n. 548-9691 del 29.07.1999 approvante il testo del R.E. tipo regionale;

3) Di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

(omissis)

Il Sindaco

Giovanni Bosco

Comune di Miagliano (Biella)

**Deliberazione n. 3 del 29/04/2010 - Adozione Progetto preliminare di Zonizzazione Acustica del Territorio - Art. 7 comma 1 L.R. 52/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• L’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) assegna ai Comuni

l’onere di provvedere alla classificazione acustica del territorio comunale;

• La Regione Piemonte il 20 ottobre 2000 ha approvato la L.R. n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico” e, con successiva D.G.R. n. 85 n. 3802 del 06/08/2001, ha individuato le linee guida per la classificazione acustica del territorio; Dato atto che questa Amministrazione ha aderito al bando per la predisposizione della proposta di classificazione acustica per i Comuni della Provincia di Biella con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

Considerato che la Provincia di Biella ha trasmesso una copia della proposta di classificazione acustica completa di elaborati grafici, norme tecniche di attuazione e relazione descrittiva;

Visto l’art. 7 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 il quale dispone che il Comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica, trasmettendo alla Provincia ed ai Comuni limitrofi l’elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne da avviso tramite affissione all’albo pretorio per almeno trenta giorni, con l’indicazione dell’ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all’esame da parte del pubblico. L’avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il parere ai sensi del T.U. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

*Delibera*

Di approvare il progetto preliminare del piano di zonizzazione acustica del territorio, composto da:

- Relazione descrittiva
- Norme tecniche di attuazione
- Elaborati tecnici

che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Comune di Mondovì (Cuneo)

**Espropriazione immobili per la realizzazione del P.I.P. di riordino e completamento. Ordine di pagamento indennità accettate e deposito alla Cassa DD.PP.**

Il Dirigente l’Ufficio per le Espropriazioni

(omissis)

Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 8/06/2001 n. 327;

*Ordina*

1. Il pagamento delle seguenti indennità di espropriazione accettate:

• € 14.997,40 a favore di Avagnina Corrado n. a Mondovì 21/09/1949 (F. 70, particelle 520 e 518)

• € 8.115,80 a favore di Avagnina Corrado n. a Mondovì 21/09/1949, Avagnina Rosa Anna n. a Mondovì il 29/06/1952 e Danna Margherita n. a Monastero Vasco il 14/06/1925 (F. 70, particella 522)

• € 12.379,40 a favore di Manfredi Margherita n. a Mondovì il 23/03/1971 (F. 70, particelle 516 e 514).

2. Il versamento presso la Cassa DD.PP. dell’indennità accettata ammontante ad € 1.570,80 in attesa di regolarizzazione I.C.I., spettante a Arnaldi Mario n. a Mondovì il 12/09/1925 per l’espropriazione dell’area di cui al F.

70 particella 528.

Mondovì, 21 maggio 2010

Il Dirigente  
Margherita Giribaldi

Comune di Recetto (Novara)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 22.04.2010  
- Modifica art. 56 Regolamento Edilizio.**

Il Consiglio Comunale  
(omissis)  
*Delibera*

Di integrare e modificare l'art. 56 del Regolamento Edilizio Comunale nel seguente modo:

Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti, i "bow-window", le verande e gli elementi portati verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16 comma 2.

Dove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

a) 1/4 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,25 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;

b) 2,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.

c) 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,00 m.

d) 0,10 m. estesi su tutta la parete verticale del fabbricato prospiciente lo spazio pubblico, ai soli fini di realizzare interventi finalizzati al contenimento energetico.

La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Di dare atto che sarà conseguentemente modificato il Regolamento TOSAP.

Il Sindaco  
Enrico Bertone

Comune di Rivalba (Torino)

**Variante Strutturale n. 1 al PRGC vigente. Approvazione ai sensi dell'art. 31 ter L.R. 56/77 come introdotto dalla L.R. 1/2007.**

Il Consiglio Comunale  
(omissis)  
*Delibera*

1. Di dare atto di aver accolto pareri ed osservazioni formulati in sede di Conferenza di pianificazione, così come sopra specificato, all'interno degli elaborati progettuali di seguito elencati, che formano il progetto definitivo della variante strutturale n. 1 al PRGC vigente, ribadendo che le modifiche apportate non sono da considerarsi sostanziali;

2. Di approvare la Dichiarazione di Sintesi, di cui all'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE e all'art. 17 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in relazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante strutturale n. 1, che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante di piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni nella elaborazione della variante stessa, nonché le ragioni per le quali sono state operate le scelte urbanistiche contenute nella variante adottata, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, come documento facente parte del progetto definitivo della variante;

3. Di approvare il parere motivato dell'Organo Tecnico Comunale, che sulla base dei documenti componenti la Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Carta dei Vincoli, dei rischi e delle opportunità) ha espresso il proprio parere di compatibilità ambientale della variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, come documento facente parte del progetto definitivo della variante;

4. Di approvare i seguenti elaborati del progetto definitivo della variante strutturale n. 1 al PRGC vigente:

- TAV. SF ed SF2 - indicanti lo stato di fatto;
- Relazione Illustrativa;
- Norme di Attuazione;
- TAV. P1, P2, P3, P4 e P5; - Complessi di interesse architettonico e di valore ambientale; - Allegato 1: Estratto della carta della capacità d'uso dei suoli;
- Relazione geologica;
- Relazione geologica: schede delle aree di espansione;
- Elaborati grafici allegati alla relazione geologica: tav. nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 5 con indicazione delle zone normative;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non Tecnica;
- Carta dei vincoli, dei rischi e delle opportunità;
- Elaborati relativi alla compatibilità acustica: Relazione Illustrativa e TAV. TC 4-1;
- Elaborati relativi ai "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di vendita
- Riconoscimento di addensamenti e localizzazioni - art. 8 comma 3 D.Lgs. 114/98";

5. Di ribadire che tutte le integrazioni e modifiche apportate ai documenti sopraccitati in seguito alle osservazioni accolte, che li differenziano da quelli a suo tempo pubblicati, apportano precisazioni ed integrazioni ad alcuni aspetti puntuali, non modificando la sostanziale struttura della variante, né gli obiettivi prefissati dalla stessa e che pertanto non costituiscono modificazione sostanziale tale da richiedere una ulteriore pubblicazione dei succitati elaborati;

6. Di precisare che per quanto riguarda i vincoli è stato reiterato quello relativo all'area a servizi S15 sulla quale è prevista l'edificazione di un edificio scolastico e che nel bilancio pluriennale 2010-2012 esiste un apposito capitolo "Costruzione scuola media" cod. 2.04.03.01 voce 7230/2;

7. Di dare atto che la variante strutturale n. 1 al

P.R.G.C. vigente, di cui in oggetto, entrerà in vigore con la pubblicazione, a cura del Comune, della presente deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e dovrà essere esposta in pubblica e continua visione;  
(omissis)

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

**Avviso di approvazione rendiconto della gestione del Comune relativo all'anno 2009.**

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la deliberazione consiliare n. 30 del 21.4.2010, divenuta esecutiva il 21.4.2010

*rende noto*

che con la suddetta deliberazione è stato approvato il Rendiconto della Gestione di questo Comune relativo all'esercizio 2009, e che lo stesso è a disposizione dei cittadini che vogliano esaminarlo presso l'Ufficio del Cittadino.

Il Segretario Generale  
Ezio Caffer

Comune di Ronco Biellese (Biella)

**Avviso di adozione progetto preliminare di n. 2 varianti parziali e agevolazione costo gasolio e GPL.**

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico

*rende noto:*

- che con D.C.C. n. 6 del 13/05/2010 è stato adottato il Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.I. vigente sottoposta al processo di VAS, e con D.C.C. n. 7 del 13/05/2010 è stato adottato il Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.I. Dal 31/05/2010 le delibere e gli elaborati sono depositati presso la Segreteria del Comune, pubblicati sul sito internet e per estratto all'Albo Pretorio del Comune.

Dal 15<sup>a</sup> al 30<sup>a</sup> giorno di pubblicazione possono essere presentate osservazioni e proposte;

- che con D.C.C. n. 8 del 13/05/2010 sono state individuate le zone non metanizzate del territorio comunale per agevolazioni sul costo del gasolio e GPL da riscaldamento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico/Urbanistico  
Sonia Calenzani

Comune di San Mauro Torinese (Torino)

**Variante Strutturale n. 10 al P.R.G.C. vigente. Adozione del progetto preliminare.**

La Città di San Mauro Torinese ha adottato il progetto preliminare della Variante Strutturale n. 10 al P.R.G.C. Vigente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25/05/2010 ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio della Città, sul sito della Città ([www.comune.sanmaurotorinese.to.it](http://www.comune.sanmaurotorinese.to.it)) ed in visione presso la Segreteria Generale della Città.

Il Dirigente  
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio  
Paolo Marino

Comune di Torino

**Bando per l'individuazione dei concessionari/conduttori di locali da destinarsi all'organizzazione ed alla gestione di presidi e servizi socio sanitari per persone con disabilità.**

La Città di Torino, con deliberazione di Giunta Comunale - 11 maggio 2010 n. mecc. 2010 2239/019 - ha approvato un elenco d'immobili da concedere per la gestione di presidi e servizi socio sanitari per persone con disabilità. Gli Enti interessati aventi i requisiti previsti dal Bando di Concessione, sono invitati a presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e la scadenza temporale indicate nel Bando consultabile sul Sito [www.comune.torino.it/bandi](http://www.comune.torino.it/bandi). Info: Città di Torino – Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Settore Disabili – Via C. Ignazio Giulio 22 – 10122 Torino. Tel. 0114427043

Comune di Trecate (Novara)

**Avviso di rettifica della classificazione acustica del territorio di Trecate.**

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia In riferimento all'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 21 – parte terza - del 27/05/2010, informa che la data di scadenza per la presentazione delle osservazioni è il 26 agosto 2010 e non come erroneamente scritto, per mero errore materiale, il 25 giugno 2010.

Trecate, 26 maggio 2010

Comune di Trofarello (Torino)

**Avviso d'asta per alienazione di immobili - ex scuola elementare Vagnone Piazza Duca d'Aosta.**

Ex scuola elementare Vagnone situata in Piazza Duca d'Aosta identificata catastalmente al foglio. 3 part 403.

La Relazione Tecnica di Stima è visionabile presso il servizio finanziario del Comune in Piazza I Maggio 11: lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,45

La gara si svolgerà mediante offerte segrete in rialzo sul prezzo base, per ogni singolo lotto.

La scadenza per la presentazione delle offerte è le ore 12,00 del giorno 17 giugno 2010.

All'apertura dei plichi si procederà pubblicamente il giorno 17 giugno 2010 alle ore 12,30 presso la Sede Municipale.

L'avviso d'asta completo e la perizia sono disponibili all'indirizzo internet <http://www.comune.trofarello.to.it>.

Comune di Valgioie (Torino)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 24 maggio 2010 - Pubblicazione e deposito degli atti relativi all'adozione del progetto preliminare di variante parziale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale.**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

- Vista la L.R. 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

*Avvisa*

1) Che con deliberazione consiliare n. 16 del 24 maggio 2010, esecutiva ai sensi di Legge, sono stati adottati gli atti relativi al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C.;

2) Che la delibera e gli elaborati tecnici costituenti il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e depositati in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e ininterrotti, a far data dal 3 giugno 2010.

3) Che durante il periodo di pubblicazione e deposito, e cioè dal 3 giugno 2010 al 3 luglio 2010, chiunque potrà prendere visione di tali elaborati, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, b.ta Chiapero n. 9, nel seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - sabato e giorni festivi, dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

4) Che dal sedicesimo al trentesimo giorno, e precisamente dal 19 giugno 2010 al 3 luglio 2010, a norma dell'art. 17, comma 7, L.R. 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Valgioie, 24 maggio 2010

Il Responsabile Area Tecnica  
Ermanno Neirotti

Comune di Vidracco (Torino)

**Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.2.2010, con oggetto: "Modifica del Regolamento Edilizio comunale".**

Il Consiglio Comunale  
(omissis)  
*Delibera*

1. di approvare la seguente modifica del testo del vigente Regolamento Edilizio Comunale:

A) ai commi 2.-3.-5.-6.-8. dell'art. 2 la parola "consiglio" viene sostituita con le parole "competente organo" e, soltanto nel comma 2., la parola "eletti" viene sostituita con la parola "nominati";

B) l'attuale testo del comma 1. dell'art. 3 viene sostituito dal seguente:

"1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio, non vincolante, per:

a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, il rilascio di permessi di costruire cimiteriali per la realizzazione e/o modifica di tombe e monumenti funerari;

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati";

C) l'attuale testo del comma 3. dell'art. 3 viene sostituito dal seguente:

"3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, il Responsabile del servizio e/o del Procedimento, la Giunta ed il Consiglio comunale – ciascuno nell'ambito delle proprie competenze – hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b) convenzioni;

c) programmi pluriennali di attuazione;

d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di costruzione;

f) interpretazione, applicazione ed eventuali modificazioni del presente Regolamento e del Piano Regolatore Generale;

g) richiesta di proroga;

h) conformità delle Denunce di Inizio Attività alla normativa vigente;

i) opere pubbliche";

D) l'attuale testo del comma 3. dell'art. 16 viene sostituito dal seguente:

"3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada".

2. di dichiarare la modifica del Regolamento Edilizio comunale, approvate con la presente deliberazione, conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

3. la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.;

4. l'invio della presente deliberazione alla Giunta Regionale.

Il Segretario Comunale  
Fernando Baglivo

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**D.D. n. 272 del 19/05/2010. Associazione autonoma "Associazione Magrebina per istruzione e lavoro", con sede in Omegna (VB), Via Bariselli n. 10. Iscrizione nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato – Sezione socio-assistenziale.**

IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

1. di iscrivere, per le motivazioni individuate in premessa, l'Associazione "Associazione Magrebina per istruzione e lavoro", con sede in Omegna (VB), Via Bariselli n. 10 nella sezione provinciale socio-assistenziale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale organizzazione autonoma (omissis).

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 38/94 e s.m.i. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore  
Alberto Folli

Provincia di Alessandria

**Estratto determinazione dirigenziale n. 168/65171. Lavori realizzazione rotatoria intersezione SP25 "Morano - Motta De' Conti" lungo SP31 "del Monferrato" D.P.R. 327/01 e s.m.i.**

Si rende noto che con Determinazione n. 168/65171 in data 13/05/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Villanova Monferrato al Foglio n. 10 Mappali 2144 – 2128 – 2126 – 2130 – 2138 – 948 – 2136 – 2132 e 2134 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 13.406,68.

Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria

Alessandria, 19 maggio 2010

Il Funzionario I.P.O.  
Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri  
Maurizia Fariseo

Provincia di Alessandria

**Estratto determinazione dirigenziale n. 166/64740. Lavori consolidamento corpo stradale della SP145 "di Val Sisola" D.P.R. 327/01 e s.m.i.**

Si rende noto che con Determinazione n. 166/64740 in data 12/05/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Mongiardino Ligure al Foglio n. 2 Mappale 350 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 1.085,40.

Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria

Alessandria, 19 maggio 2010

Il Funzionario I.P.O.  
Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri  
Maurizia Fariseo

Provincia di Alessandria

**Estratto determinazione dirigenziale n. 170/65218 Lavori ammodernamento SP159 "di Tassarolo" in tratti saltuari tra l'abitato di Tassarolo e la SP160 "di Val Lemme". DPR 327/01 e s.m.i.**

Si rende noto che con Determinazione n. 170/65218 in data 13/05/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Gavi al Foglio n. 2 Mappali 619 – 641 – 617 – 618 – 621 – 624 – 623 – 626 – 627 – 628 – 629 – 630 – 633 – 635 – 636 – 638 – 632 – 634 – 637 – 640 – 645 – 643 – 651 – 646 – 647 – 648 – 650 – 665 – 666 – 662 – 663 – 660 – 658 – 656 – 652 – 668 – 670 – 672 – 654 – al Foglio 4 Mappali 395 – 397 – 399 – 401 – 407 – 403 – 409 – 411 – 405 – 413 – 417 – 415 – 419 – 421 e 423 – Foglio 5 Mappali 483 – 485 – 487 – 480 – 481 – 489 – 475 – 477 – 478 e 491 – in comune di Tassarolo al Foglio 2 Mappali 776 – 778 e 779 – Foglio 7 Mappali 358 – 365 – 363 – 356 – 360 e 362 – Foglio 6 Mappali 254 – 256 – 258 – 250 – 252 e 260 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 75.150,60.

Il testo integrale della determinazione è consultabile

presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria

Alessandria, 19 maggio 2010

Il Funzionario I.P.O.  
Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri  
Maurizia Fariseo

Provincia di Alessandria

**Estratto determinazione dirigenziale n. 165/64609 Lavori allargamento piattaforma stradale SP31A "di Cereseto". DPR 327/01 e s.m.i.**

Si rende noto che con Determinazione n. 165/64609 in data 12/05/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Cereseto al Foglio n. 10 Mappali 298 - 256 e 255 – al Foglio 7 Mappali 289 – 293 – 285 – 286 – 287 – 283 – 291 – 295 – 305 – 307 – 8 – 297 – 298 – 299 – 303 – 309 e 311 – al Foglio 9 Mappali 266 – 281 – 279 – 277 – 275 – 272 – 268 – 274 – 264 – 262 e 260 al Foglio 2 Mappali 560 – 556 – 554 – 552 – 548 – 550 – 546 – 544 – 542 – 540 e 538 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 15.532,73.

Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria.

Alessandria, 19 maggio 2010

Il Funzionario I.P.O.  
Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri  
Maurizia Fariseo

Provincia di Alessandria

**Estratto determinazione dirigenziale n. 167/65096 Lavori ammodernamento sede stradale SP590 "della Val Cerrina" D.P.R. 327/01 e s.m.i.**

Si rende noto che con Determinazione n. 167/65096 in data 13/05/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Mombello Monferrato al Foglio n. 32 Mappali 123 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 136 – 127 – 128 e 125 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 28.124,80.

Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria

Alessandria, 19 maggio 2010

Il Funzionario I.P.O.  
Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri  
Maurizia Fariseo

Provincia di Alessandria

**Determinazione Dirigenziale n. 206-39700 del 22/03/2010 - Derivazione n. 950 - Ditta Garavelli Piero Natale Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Castelnuovo Scrivia.**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

*Determina*

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di ac-



que sotterranee tramite n. due pozzi in Comune di Castelnuovo Scrivia ad uso agricolo a favore della Ditta Garavelli Piero Natale (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 42,5 l/s, media di 4,44 l/s per irrigare a pioggia ettari 8.87.20 di terreni;

b) di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alle derivazioni in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 16/03/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alle strutture esterne delle opere di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe assegnate (Codice Univoco AL P 00193 – AL P 00194) ed a mantenerle in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione  
Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Protezione Civile  
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà' soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio  
Mario Gavazza

Provincia di Asti

**Concessione di licenza annuale per attingimento ad uso agricolo di acqua pubblica alla Ditta Pesce Roberto, con sede legale Strada Ponteverde, 61- Nizza Monferrato (AT). Determinazione Dirigenziale n. 2299 del 17.05.2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

- (omissis) -

*Determina*

1. salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Pesce Roberto l'attingimento di l/s. Max. 2,00 di acqua dal Rio Nizza in Comune di Nizza Monferrato (AT) per uso irriguo;

2. di dare atto che è stato effettuato il pagamento del canone relativo all'anno 2010 per ciò che concerne la concessione annuale di derivazione per un importo di €. 21,38.

Asti, 17 maggio 2010

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
Angelo Marengo

Provincia di Cuneo

**D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R. art. 11 - Ordinanza n. 157 del 21 maggio 2010 - Istanza in data 23 dicembre 2008 della società Bogliano s.r.l. (pratica n. CN6088P).**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 23 dicembre 2008 dalla società Bogliano s.r.l. (omissis) con sede in Monticello d'Alba, intesa ad ottenere la concessione n. CN6088P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Monticello d'Alba foglio di mappa 12 e particella 71/a, codice univoco CNP15418, con una portata pari a litri al secondo massimi 20 (venti) e litri al secondo medi 0,0023 (zero,zerozeroventitré) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 72 (settantadue); la derivazione sarà esercitata, per l'uso civile - scorte antincendio dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 15 marzo 2010 prot. 1399;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 4 marzo 2010 prot. 2609/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

*Ordina*

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Monticello d'Alba per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Monticello d'Alba a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Monticello d'Alba; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Monticello d'Alba - Monticello d'Alba

Alla società Bogliano s.r.l. - Monticello d'Alba

Un rappresentante della società Bogliano s.r.l. dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma

dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 12 luglio 2010 alle ore 10,30, con ritrovo presso il municipio di Monticello d'Alba; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Monticello d'Alba restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Geom. Arneodo Paola.

Cuneo, 21 maggio 2010

Il Dirigente  
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

**D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R. art. 11 - Ordinanza n. 158 del 21 maggio 2010 - Istanza in data 3 aprile 2009 della società Mondo Energia S.p.A. (pratica n. CN6111P).**

#### IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 3 aprile 2009 dalla società Mondo Energia S.p.A. (omissis) con sede in Mondovì, intesa ad ottenere la concessione n. CN6111P, per derivare acque sotterranee, dai due pozzi ubicati in Comune di Mondovì foglio di mappa 70 e particella 334b, codice univoco CNP15453 e codice univoco CNP15454, con una portata pari a litri al secondo massimi 6 (sei) e litri al secondo medi 0,1776 (zero,millesettecentosettantasei) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 5600 (cinquemila-seicento); la derivazione sarà esercitata, per l'uso civile - irrigazione aree verdi private dal 15 aprile al 15 ottobre, scorte antincendio dal 1 gennaio al 31 dicembre e altri usi non riconducibili alle categorie previste dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 23 dicembre 2009 prot. 6031;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 4 febbraio 2010 prot. 1322/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua

pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

#### Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Mondovì per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Mondovì a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Mondovì; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Mondovì - Mondovì

Alla società Mondo Energia S.p.A. - Mondovì

Un rappresentante della società Mondo Energia S.p.A. dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 15 luglio 2010 alle ore 10,00, con ritrovo presso il municipio di Mondovì; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Mondovì restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Geom. Arneodo Paola.

Cuneo, 21 maggio 2010

Il Dirigente  
Fabrizio Cavallo

Provincia di Novara

**Progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente del sito Cascina Beatrice nel Comune di Borgomanero.**

IL DIRIGENTE  
(omissis)  
determina

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo in esame di "Progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente del sito Cascina Beatrice" nel Comune

di Borgomanero;

2. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale è vincolato al rispetto, durante la fase realizzativa dell'opera, delle prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori, ha efficacia per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di emanazione del presente provvedimento dirigenziale;

4. di inviare la presente Determinazione a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;

5. la presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'ufficio di deposito della Regione;

6. contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

7. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento a Rifiuti, VIA, SIRA..

Il Dirigente  
Edoardo Guerrini  
(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 1574/2010 del 24.03.2010 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 Torino e presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano - 28100 Novara.

Provincia di Novara

**Determina n. 1426 del 03/05/2010 - DPGR n. 4/R del 05.03.01. Concessione di derivazione d'acqua da un pozzo nel comune di Bellinzago Novarese ad uso agricolo. (Num. Pratica 20060). Ditta: Azienda Agricola Depaoli Giampiero - Cascina Bettola - Bellinzago Novarese.**

IL RESPONSABILE  
(omissis)  
*Determina*

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, all'Azienda Agricola Depaoli Giampiero con sede nel Comune di Bellinzago Novarese – Cascina Bettola (omissis), la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante il prelievo da un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Bellinzago Novarese, foglio di mappa n. 74 particella n. 8 ad uso agricolo a BNT per irrigare 25.00.00 ettari;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/02/2010 relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e con-

servato agli atti dell'Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dal data della presente determina, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 21229

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

La concessione e' accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- e' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa  
Sabrina Manazza

Provincia di Novara

**Determina n. 1428 del 03/05/2010 - DPGR n. 4/R del 05.03.01. Concessione di derivazione d'acqua da un pozzo nel comune di Agrate Conturbia ad uso agricolo. (Num. Pratica 20132) - Ditta: Azienda agricola Saronni di Alessandro Saronni e C. S.a.s. - Via Visconti, 50 - Agrate Conturbia.**

IL RESPONSABILE  
(omissis)  
*Determina*

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, all'Azienda Agricola Saronni di Alessandro Saronni e C. S.a.s. nel Comune di Agrate Conturbia in Via Visconti, 50 (omissis), la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante il prelievo da un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Agrate Conturbia, foglio di mappa n. 19 particella catastale n. 390 in misura di litri al secondo medi 1,145 (uno/145) ad uso agricolo;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 29/04/2010 relativo alla derivazione in oggetto co-

stituyente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dal data della presente determina, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 21227

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

La concessione e' accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- e' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa  
Sabrina Manazza

Provincia di Novara

**Determina n. 1423 del 03/05/2010 - DPGR n. 4/R del 05.03.01. Concessione di derivazione d'acqua da un pozzo nel comune di Briona ad uso agricolo. (Num. Pratica 20138). Ditta: Azienda Agricola Stefano Beldi - Via Garibaldi, 9 - Fara Novarese.**

IL RESPONSABILE

(omissis)

*Determina*

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, all' Azienda Agricola Stefano Beldi con sede nel Comune di Fara Novarese – Via Garibaldi, 9 (omissis) la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante il prelievo da un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Briona, foglio di mappa n. 10 particella catastale n. 46 in misura di litri al secondo massimi 3,00 (tre) e di litri al secondo medi 0,0159 (centilitri 159) con un consumo annuo di 500 mc ad uso agricolo;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/02/2010 relativo alla derivazione in oggetto costituente

parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale (Allegato A); di accordare la concessione per anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dal data della presente determina, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 21232

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

La concessione e' accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- e' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa  
Sabrina Manazza

Provincia di Novara

**Concessione di derivazione d'acqua in sanatoria da 1 pozzo in Comune di Casalvolone, per uso potabile, richiesto dalla Società Acqua Novara VCO S.p.A.**

IL RESPONSABILE

Vista la domanda in data 17/09/2009 della Società Acqua Novara VCO S.p.A. corredata dal progetto a firma della Dott.ssa Geol. Anna Maria Ferrari, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua in sanatoria da 1 pozzo, della profondità di mt. 140 in Comune di Casalvolone nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 7 particella n. 17, da utilizzarsi per uso potabile;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 309 in data 25/01/2010;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 13289 in data 10/12/2009

Considerato il Comando Regione Militare Nord con nota n. 6503 in data 15/02/2010 ha concesso il nulla contro;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.

10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

*Ordina*

La domanda in data 17/09/2009 della Società Acqua Novara VCO S.p.A. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore – Ambiente – Ecologia - Energia - C.so Cavallotti n. 31 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 03/06/2010 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 03/06/2010, all'Albo Pretorio del Comune di Casalvolone e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - Settore Ambiente Ecologia Energia - Cavallotti n. 31 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 25/06/2010 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casalvolone sito in Via Roma 81.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa  
Sabrina Manazza

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Concessione di derivazione d'acqua dal T. Busiaire (Bacino T. Soana) in Comune di Valprato Soana ad uso energetico e civile assentita all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 83-4745 del 3.2.2010 - Codice univoco: TO-A-10293

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (omissis) con sede legale in 10123 Torino Via della Rocca 47 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Busiaire (Bacino T. Soana) in Comune di Valprato Soana in misura di l/sec massimi 11 e medi 10 ad uso energetico, per produrre sul salto di mt 25 la potenza nominale media di kw 2.5 con restituzione nel T. Soana nello stesso Comune e in misura di litri/sec massimi e medi 1.4 ad uso civile;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di ac-

cordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di subordinare la concessione alla compatibilità del fabbricato da adibire a centro visitatori, nel quale è posizionata anche la centrale di produzione, con il vigente PAI e con il PRGC comunale;

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Art. 11 - Deflusso Minimo Vitale (DMV) - Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 litri/sec.

(omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 319-19140/2010 del 13/05/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal T. Tepice, nei Comuni di Cambiano, Moncalieri e Trofarello ad uso agricolo assentita all'Azienda Agricola Coggiola Vittorio e Claudio.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 319-19140/2010 del 13/05/2010 - (Codice pratica: A/844)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo all'Azienda Agricola Coggiola Vittorio e Claudio con sede in Strada Molino della Splua, 6 - Trofarello (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Tepice, nei Comuni di Cambiano, Moncalieri e Trofarello ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 25 l/s, la portata media non superi 1 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi gli 83.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Cambiano, distinti in Catasto dal Foglio 18 Particelle nn. 7, 20, 21, 169, 170, 172, 175, 176, 177, 179, nel Comune di Moncalieri distinti in Catasto dal Foglio 53 Particella nn. 334 e dal Foglio 56 Particella nn. 18, nel Comune di Trofarello distinti in Catasto dal Foglio 13 Particelle nn. 39, 49, 50, 52, 53, 56,

57, 58, 77, 85 aventi la superficie complessiva di Ha 5.36.00; (omissis)”

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 318-19135/2010 del 13/05/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal T. Chiusella, in Comune di Strambino ad uso domestico assentita al Sig. Gladiolo Gian Piero.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 318-19135/2010 del 13/05/2010 (Cod.: A/991)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo al Sig. Gladiolo Gian Piero (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chiusella, in Comune di Strambino ad uso domestico.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi gli 1 l/s, la portata media non superi gli 0,1 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 20 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso domestico dei domestici nei terreni siti nel Comune di Strambino, distinti in Catasto dal Foglio 17 Particelle nn. 17, aventi la superficie complessiva di Ha 0.10.00; (omissis)”

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 317-19131/2010 del 13/05/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal T. Chisola, in Comune di Cumiana ad uso domestico assentita al Sig. Ruffinatto Marino.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: -

D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 317-19131/2010 del 13/05/2010 - (Cod.: A/961)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo al Sig. Ruffinatto Marino (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'ac-

qua dal Torrente Chisola, in Comune di Moncalieri ad uso domestico.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi gli 0,1 l/s, la portata media non superi gli 0,1 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 20 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso domestico nel terreno siti nel Comune di Cumiana, distinto in Catasto dal Foglio 31 Particella nn. 560, avente la superficie complessiva di Ha 0.05.00; (omissis)”

Provincia di Vercelli

**Istanza in data 10.02.2010 della ditta Repsol Italia S.p.A. per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Desana per uso potabile. Pratica n. 1810.**

Ordinanza n. 0036386 del 10.05.2010

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda in data 10.02.2010 della ditta Repsol Italia S.p.A. con sede legale in Via Caldera, 21 del Comune di Milano, corredata dal progetto datato giugno 2009 a firma del dott. geol. Luigi Maset, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee da falda profonda, da effettuarsi su terreno distinto a catasto sul foglio 18 particella 51 del Comune di Desana, nonché la concessione per poter utilizzare l'acqua scoperta nella misura di lt/sec. 4 massimi, corrispondenti ad un volume annuo massimo derivabile di circa mc. 54.000 da utilizzarsi per uso potabile;

Considerato che sono stati richiesti i prescritti pareri di cui all'art. 10 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

*ordina*

La domanda sopraccitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Turismo Marketing Territoriale e Gestione delle Risorse Idriche – Servizio Risorse Idriche dell'Amm.ne Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 20.05.2010 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia dell' Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Desana a decorrere dal 20.05.2010.

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore Turismo Marketing Territoriale e Gestione delle Risorse Idriche – Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provin-

ciale di Vercelli.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune di Desana, al Comando Regione Militare Nord di Torino e all'ARPA di Vercelli. La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 07.07.2010 con ritrovo alle ore 10,30 presso l'ufficio tecnico del Comune di Desana, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l'istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l'Ente procedente è l'Amm.ne Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri.

Il procedimento si dovrà concludere entro il termine massimo di diciotto mesi, ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Il Direttore del Settore

Giorgetta Liardo

Provincia di Vercelli

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Trino della Tipografia A.G.S. s.n.c. di Marchisio e Croce. Prat. n. 1414-VC10351. Assenso.**

Determinazione del Dirigente n. 1270 del 29/04/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 08.04.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Tipografia A.G.S. di Marchisio A. e Croce F. s.n.c. con sede legale in Via G.A. Irico 9 del Comune di Trino (omissis), la concessione preferenziale per poter derivare da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo ubicato nella località Via G. A. Irico del Comune di Trino, la quantità d'acqua di l/s 0,75 massimi corrispondenti ad un volume annuo di mc. 200 da utilizzare per scopi civili (irrigazione area verde e lavaggio cortile).

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione,

salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale (omissis), intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino", (omissis) con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 128,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)

Estratto del disciplinare n. 29 del 18/05/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione (omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione... (omissis)  
(omissis)

Provincia di Vercelli

**Autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea in Comune di Santhià e concessione scopi agricoli dell'Azienda Agricola Perinotti Alessandro. Prat. n. 1786. Assenso.**

Determinazione del Dirigente n. 1290 del 03/05/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

omissis

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11/03/2010 relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Azienda Agricola Perinotti Ales-

sandro con sede legale in Cascina Testona n. 6 – 13048 Santhià (VC) (omissis), la concessione di derivazione, a mezzo di un pozzo, in Comune di Santhià, di l/s 1 massimi corrispondenti ad un volume annuo di mc. 310 da utilizzare per usi agricoli.

3) Di assentire la concessione in deroga all'art. 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R in quanto si utilizza acqua da falda profonda per scopi diversi dal potabile.

4) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di stabilire che il canone relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2010 sarà quantificato al momento della notifica di tale provvedimento; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, mediante versamento o sul c/c postale (omissis), intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino", (omissis) con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone viene fissato in € 21,00 (ventuno/00) pari al minimo ammesso così come stabilito dalla determinazione regionale n. 540 del 11/11/2009.

6) Di prendere atto che la triplicazione dell'importo da assumersi a base per il calcolo del canone demaniale annuo decorrerà dal 1° gennaio 2011 secondo quanto disposto dall'art. 8, c. 2 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R.

7) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore Turismo,  
Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche

Provincia di Vercelli

**Concessione di derivazione d'acqua dal torrente Cervo in Comune di Buronzo per uso agricolo della ditta Cambieri Angelo, Lorenzo e Raffaele S.S.. Prat. n. 1792. Assenso.**

Determinazione del Dirigente n. 1273 del 29/04/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

*determina*

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16.04.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Cambieri Angelo, Lorenzo e Raffaele s.s., con sede legale in Cascina Valletta, 15 del Comune di Buronzo (omissis), la concessione per poter derivare dal torrente Cervo in Comune di Buronzo la portata complessiva di lt/sec. massimi 10 corrispondenti ad un volume annuo di mc. 50.000 d'acqua da utilizzare per uso agricolo e precisamente per irrigare ettari 4.85.90 circa di terreni coltivati a cereali, censiti a catasto del Comune di Buronzo al fg. n. 22 particelle 134,135, 137, 138, 139, 231 e 232;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

4) Di stabilire che il canone relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2010 sarà quantificato al momento della notifica di tale provvedimento; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, mediante versamento o sul c/c postale (omissis), intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino", (omissis) con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 21 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione



per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Il concessionario dovrà inoltre acquisire tutte le eventuali altre autorizzazioni, ove prescritte.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)

Estratto del disciplinare n. 31 del 18/05/2010

(omissis)

Art. – 9 – Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della concessione terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

(omissis)

Provincia di Vercelli

**Concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Sesia in Comune di Alagna Valsesia per uso produzione beni e servizi della ditta Veneta Mineraria Kreas srl. Prat. n. 1796. Assenso.**

Determinazione del Dirigente n. 1291 del 03/05/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 31.03.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Veneta Mineraria Kreas s.r.l., con sede legale in Via Palmanova, 24 del Comune di Milano e Unità Operativa in località Merletti del Comune di Alagna Valsesia (omissis), la concessione per poter derivare dal fiume Sesia in Comune di Alagna Valsesia la portata complessiva di lt/sec. massimi 10 corrispondenti ad un volume annuo di mc. 11.500 d'acqua da utilizzare per produzione beni e servizi (impianti di perforazione della roccia e frantumazione per abbattimento delle polveri);

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa

o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

4) Di stabilire che Il canone relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2010 sarà quantificato al momento della notifica di tale provvedimento; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, mediante versamento o sul c/c postale (omissis), intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino", (omissis) con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 1068 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Il concessionario dovrà inoltre acquisire tutte le eventuali altre autorizzazioni, ove prescritte.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)

Estratto del disciplinare n. 32 del 18/05/2010

(omissis)

Art. – 9 – Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della concessione terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

(omissis)

Provincia di Vercelli

**Ordinanza n. 0041521 del 26/05/2010 - Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e concessione per l'uso delle acque estratte in Comune di Saluggia per uso potabile. Prat. n. 1811.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;  
Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;  
Vista la domanda in data 02/03/2010 di ATENA S.p.A. con sede legale in C.so Palestro n. 126 del Comune di Vercelli (VC), corredata dal progetto datato settembre 2009, a firma dello Studio d'Ingegneria Associato (Dott. Ing. Isola R. Dott. Ing. Isola R., Dott. Ing. Boasso P.), intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee da falda profonda, tramite la trivellazione di n. 1 pozzo da effettuarsi in Comune di Saluggia – località S. Antonino, distinto in mappa al Foglio n. 10 – mappale n. 239, nonché la concessione per poter utilizzare l'acqua scoperta nella misura di 30 l/s massimi e 8 l/s medi, corrispondente ad un volume annuo di 250.000 mc per uso potabile, con restituzione in Comune di Saluggia – località S. Antonino;  
Considerato che ai termini dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R sono stati richiesti i prescritti pareri;

*Ordina*

La domanda sopracitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Turismo, Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche – Servizio Risorse Idriche dell'Amm.ne Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 03/06/2010 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia dell'Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Saluggia. Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore Turismo, Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche – Servizio Risorse Idriche dell'Amm.ne Provinciale di Vercelli.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune interessato, al Comando Regione Militare Nord-Ovest di Torino, all'ARPA di Vercelli, alla Regione Piemonte – Verifica attività estrattive, all'ASL e all'ATO 2 territorialmente competenti.

La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 22/07/2010 con ritrovo alle ore 10,30 presso l'ufficio tecnico del Comune di Saluggia, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l'istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l'Ente procedente è l'Amministrazione Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è il Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri.

Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 18 mesi ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante.

La presente ordinanza sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11,

comma 1 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R.

Il Direttore del Settore  
Giorgetta Liardo

## ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Viola (Cuneo)

**Decreto del Sindaco n. 6 del 24.12.2009. Adozione determinazioni del Collegio di Vigilanza riguardante l'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di sviluppo turistico di Viola St. Grée.**

IL SINDACO

(omissis)

*Decreta*

Sono adottate le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza in data 21/12/2009 relative all'accordo di programma sottoscritto dalla Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana e il Comune di Viola, finalizzato alla realizzazione del progetto di sviluppo turistico di Viola St. Grée.

L'efficacia cogente nelle determinazioni assunte dal Collegio ai Vigilanza e adottate con il presente Decreto sindacale, determina quanto segue:

1. condivide lo Studio di fattibilità prodromico alla rimodulazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 06.12.2003 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la comunità Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, dando atto che tali interventi soddisfano quanto esplicitato nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra gli enti cofinanziatore il 22.12.2008, art. 1, ultimo capoverso ove si stabilisce che le proposte di riassetto progettuale dell'iniziativa derivanti dalle valutazioni conseguenti l'esame dello Studio di Fattibilità, debbano successivamente confluire in un apposito documento caratterizzante le scelte politiche poste alla base della rimodulazione dell'Accordo di Programma vigente;

2. propone la ridefinizione dell'Accordo di Programma vigente secondo quanto prospettato dallo SdF con particolare attenzione per quanto riguarda le priorità individuate dallo stesso;

3. ritiene indispensabile il finanziamento di un contributo, pari ad euro 300.000,00, per l'avvio del concorso di idee internazionale e degli interventi previsti dall'accordo vigente e indicati nello SdF individuati nella tabella allegata ai punti A2 - A3 – B2.2;

4. propone l'utilizzo delle economie, pari ad Euro 60.000,00, da utilizzare per la progettazione preliminare degli interventi prioritari previsti dallo Studio di Fattibilità, intendendo gli stessi di estrema importanza per il completamento dell'attività

Il presente provvedimento sindacale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a cura del Comune di Viola.

Il Sindaco  
Paolo Rossi

Comune di Viola (Cuneo)

**Decreto del Sindaco n. 3 del 19/05/2010. Adozione determinazioni del Collegio di Vigilanza riguardanti l'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di sviluppo turistico di Viola St. Grée.**

IL SINDACO

(omissis)

*Decreta*

Sono adottate le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza rispettivamente in data 08/02/2010, 22/02/2010 e 06/05/2010, relative all'accordo di programma sottoscritto dalla Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana e il Comune di Viola, finalizzato alla realizzazione del progetto di sviluppo turistico di Viola St. Grée.

L'efficacia cogente nelle determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza e adottate con il presente Decreto sindacale, determina quanto segue:

1. la necessità di acquisire lo stato di attuazione delle opere facenti parte dell'Accordo di Programma e l'aggiornamento circa l'utilizzo delle somme con quest'ultimo stanziato;

2. la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti e valutazioni nell'intento di addivenire alla ridefinizione dei contenuti dell'Accordo di Programma;

3. di considerare indifferibile la necessità di giungere quanto prima alla definizione di una procedura – che dovrà essere attuata dal Comune di Viola con il supporto della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese – atta a conseguire la piena proprietà del complesso immobiliare denominato "Porta della Neve";

4. di organizzare quanto prima, al fine di concertare la procedura di al punto precedente, un incontro con la curatoria fallimentare Inimont S.p.A;

5. di richiedere, in occasione dell'incontro di cui al precedente punto 2, alla curatoria fallimentare l'autorizzazione all'accesso dell'immobile, finalizzato allo svolgimento delle attività di verifica tecnica di cui al successivo punto;

6. di autorizzare il Comune di Viola ad affidare, nell'ambito delle somme già impegnate per lo svolgimento delle attività di verifica idrogeologica del versante interessante l'immobile di cui trattasi, un incarico specifico relativo alla verifica della stabilità strutturale dell'edificio "Porta della Neve";

7. di autorizzare il Comune di Viola ad utilizzare le economie, pari ad Euro 92.400,00 per interventi e forniture necessarie per la messa in sicurezza e per il corretto esercizio funzionale delle piste a servizio della seggiovia in fase di collaudo e delle infrastrutture turistiche invernali esistenti;

Il presente provvedimento sindacale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a cura del Comune di Viola.

Il Sindaco  
Paolo Rossi

## COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento unico ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e s.m.i. in merito al progetto "Parco Eolico San Giacomo", localizzato in prossimità del Colle San Giacomo lungo il crinale che separa i comuni di Priola e Viola. Proponente: ENTEC PLUS S.r.l., Via Montegrappa 2 - 12038 Savigliano.**

In data 29 marzo 2010, con prot. n. 24324, il Sig. Claudio Rinaudo, (omissis), ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato (RIF. pratica 06/2010/VAL).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Economia e lavoro", pubblicato in data 25.03.2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, per 60 giorni decorrenti dal 30 marzo 2010, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni dalla succitata data del 30 marzo 2010 - e cioè entro il 28 maggio 2010 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata presso i Comuni di Viola e Priola.

La conclusione del procedimento è stabilita entro 180 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 27 settembre 2010, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/90 e s.m.i., decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione potrà essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine sopracitato. E' fatta comunque salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200,

responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio  
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento unico ex art.12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e s.m.i. in merito al progetto di impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Ceresole d'Alba. Proponente: Domenico Ronco.**

In data 23 marzo 2010, con prot. n. 23102, il Sig. Domenico Ronco, (omissis), ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato (RIF. pratica 05/2010/VAL).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 19.03.2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, per 60 giorni decorrenti dal 23 marzo 2010, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni dalla succitata data del 23 marzo 2010 - e cioè entro il 21 maggio 2010 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata presso il Comune di Ceresole d'Alba.

La conclusione del procedimento è stabilita entro 180 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 20 settembre 2010, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/90 e s.m.i., decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione potrà essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine sopracitato. E' fatta comunque salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio  
Fabrizio Cavallo

Provincia di Vercelli

**Rinnovo dell'autorizzazione ed ampliamento in approfondimento dell'attività estrattiva relativa alla cava di sabbia e ghiaia in loc. Cascina Cascinotta del comune di Desana, presentato dalla Ditta Impremont srl con sede in Desana, Cascina Cascinotta - S.S. 455.**

In data 28.04.2010 la Ditta Impremont srl con sede in Desana (VC) Cascina Cascinotta – S.S. 455, ha depositato all'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli (Servizio VIA – Settore Pianificazione Territoriale) Via S. Cristoforo 3 Vercelli, ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati del Progetto di "Rinnovo dell'autorizzazione ed ampliamento in approfondimento dell'attività estrattiva relativa alla cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Cascinotta del Comune di Desana (VC)", allegati alla relativa domanda di Pronuncia di Compatibilità Ambientale presentata ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. n. 40/98, (prot. di ricevimento n. 33701 del 28.04.2010).

Il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" del 27.04.2010.

L'opera rientra nella tipologia n. 65 dell'Allegato B2 della L.R. n. 40/98 "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A2 o all'Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'All. A2)", ma sottoposto alla fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98 per decisione dell'autorità competente assunta con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 672 del 09.11.2009.

Il Progetto prevede il solo approfondimento sotto falda della coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia sita in località Cascina Cascinotta nel Comune di Desana (VC). I terreni rientrano in un'area di precedente autorizzazione. Il Progetto consiste nella coltivazione di un'area di 207.760 m<sup>2</sup>. Lo scavo comporterà l'estrazione di 2.041.820 m<sup>3</sup> di inerti di cui 1.184.180 m<sup>3</sup> nell'area di rinnovo e 857.640 m<sup>3</sup> in quella di ampliamento, per una massima profondità di scavo di 24 metri dal piano di campagna (110,00 m s.l.m.). L'attività di cava sarà esercitata per dieci anni a partire dalla data di autorizzazione. Contestualmente all'avanzamento dei lavori di escavazione saranno realizzati gli interventi di recupero ambientale, che comporteranno il rimboschimento mediante

impianto arboreo-arbustivo delle aree circostanti il bacino e la creazione di aree umide, tra cui due piccoli stagni. La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti - Servizio VIA dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli - (da Lunedì a Giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00), al quale potranno essere inoltrati eventuali elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, ivi comprese informazioni o contributi tecnico-scientifici.

Ai sensi della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. C. Mombelli, Funzionario Responsabile del Servizio VIA del Settore Pianificazione Territoriale.

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi al Servizio VIA - Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli, tel. 0161/590382, fax 0161/590332.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Firmato, il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Responsabile dell'Organo Tecnico Provinciale, Dott.ssa M. Ranghino.

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Comune di Bagnolo Piemonte – Realizzazione della difesa spondale torrente Grana in località via Scuole Nuove in Comune di Bagnolo Piemonte.**

Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

*Data di avvio:* 18/05/2010 prot. 36638DB1410

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Geom. Guido Contin

Telefono: 0171/321911

e-mail: guido.contin@regione.piemonte.it

*Data di conclusione del procedimento:* 90 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Comune di Bagnolo Piemonte – Realizzazione della difesa spondale e ricalibratura torrente Rio Secco località via Barrata in Comune di Bagnolo Piemonte.**

Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c.2)

*Data di avvio:* 18/05/2010 prot. 36651DB1410

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg.

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Geom. Guido Contin Telefono: 0171/321911 –

e-mail: guido.contin@regione.piemonte.it

*Data di conclusione del procedimento:* 90 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Emmecidue s.r.l. - Milano – Attraversamento rio San Bernardo con linea interrata MT in subalveo lungo la strada comunale vicinale delle Pianchette nel comune di Garessio.**

Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Oggetto del procedimento: Emmecidue s.r.l. - Milano – Attraversamento rio San Bernardo con linea interrata MT in subalveo lungo la strada comunale vicinale delle Pianchette nel comune di Garessio.

*Data di avvio:* 10/05/2010 prot. 33997DB1410

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Luisa Piola - Walter Bessone Telefono: 0171/321911

e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it  
 Telefono: 0171/321911  
 e-mail: luisa.piola@regione.piemonte.it  
*Data di conclusione del procedimento:* 120 gg.  
 Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.  
 In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
 Carlo Giraudo

Regione Piemonte  
 Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo  
**Emmecidue s.r.l. - Milano – Attraversamento rio Barchetto con linea interrata MT in subalveo lungo la strada comunale vicinale delle Pianchette nel comune di Garessio.**

Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c.2)  
 Oggetto del procedimento: Emmecidue s.r.l. - Milano – Attraversamento rio Barchetto con linea interrata MT in subalveo lungo la strada comunale vicinale delle Pianchette nel comune di Garessio.

*Data di avvio:* 10/05/2010 prot. 34027DB1410

Responsabile del procedimento  
 Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo  
 Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg.

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Luisa Piola - Walter Bessone Telefono: 0171/321911 –

e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

Telefono: 0171/321911 –

e-mail: luisa.piola@regione.piemonte.it

*Data di conclusione del procedimento:* 120 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
 Carlo Giraudo

Regione Piemonte  
 Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Sistemazione idraulica torrente Maira località concentrico in comune di Dronero.**

Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2)

Oggetto del procedimento: Comune di Dronero – Sistemazione idraulica torrente Maira località concentrico in comune di Dronero.

*Data di avvio:* 17/05/2010 prot. 36189DB1410

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg.

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Ing. Antonio Rollo Telefono: 0171/321911 –

e-mail: antonio.rollo@regione.piemonte.it

*Data di conclusione del procedimento:* 90 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
 Carlo Giraudo

Regione Piemonte  
 Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Dallorto Giovanni Battista e Dallorto Giacomo - Sommariva Perno – Richiesta autorizzazione idraulica e concessione demaniale per lavori di realizzazione nuovo attraversamento dell'alveo del torrente Mellea in frazione Valle Rossi in comune di Sommariva Perno. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).**

*Data di avvio:* 21/05/2010 prot. 37724DB1410

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg.

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Ing. Alfio Rivero

Telefono: 0171/321911

e-mail: alfio.rivero@regione.piemonte.it

*Data di conclusione del procedimento:* 120 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa As-

setto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.  
In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania

**Domanda ai sensi dell'art. 8, comma 2. del DPGR 14/R/2004 del Comune di Anzola d'Ossola finalizzata ad ottenere la concessione di un'area demaniale di mq. 4230 per uso impianto sportivo (Campo da calcio) in area di verde pubblico.**

#### IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 22 Aprile 2010, protocollo n. 928, dal Sindaco Pro-tempore del Comune di Anzola d'Ossola (Vb), con sede in Anzola d'Ossola Via Megolo n. 12, intesa ad ottenere la concessione di un'area demaniale di mq. 4230,00 ubicata nel Comune di Anzola d'Ossola, ed individuata al NCT Foglio n. 3 antistante il mappale n. 294, per uso impianto sportivo (Campo da calcio) in area di verde pubblico;  
visto il T.U. 25.07.1904 n. 523;  
vista la L.R. n. 12/2004 e il D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R;

#### Dispone

Che la domanda suddetta, corredata dalla planimetria catastale, sia affissa per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Anzola d'Ossola (Vb) a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione. Eventuali domande concorrenti o osservazioni e opposizioni dovranno pervenire mediante invio o consegna all'Ufficio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania Via Romita n. 13/bis – 28845 Domodossola (Vb), nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza di pubblicazione del presente avviso.

Decorso il termine previsto, senza che nessuna osservazione o domanda concorrente sia pervenuta, la concessione sarà autorizzata a favore del Comune di Anzola d'Ossola.

Il Direttore Regionale  
Giovanni Ercole

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**ELLEVI s.a.s.- Corneliano d'Alba – Occupazione sponde demaniale con scarico in alveo torrente Riddone in comune di Piobesi d'Alba. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).**

Data di avvio: 20/05/2010 prot. 37427DB1410

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Gianluca Ing. Comba Telefono: 0171/321911

e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

**Istanza 06/05/2010 di rinnovo, con riduzione di area, della Concessione Mineraria "Virauda Ceresei" per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati e associati, nei Comuni di Lozzolo e Rosaio (VC), Società Minerali Industriali S.p.A.**

Il Direttore Regionale delle Attività Produttive rende noto che la Società Minerali Industriali S.p.A. con sede legale in P.zza Martiri della Libertà, 4 – 28100 Novara (NO) in persona del rappresentante legale Signor Tiziano Mestriner ha chiesto – con istanza in data 06/05/2010 – il rinnovo, con riduzione di area, della concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati e associati denominata "Virauda-Ceresei", in territorio dei Comuni di Lozzolo e Roasio (VC).

La superficie attuale di ha 84,68 sarà ridotta a ha 75,94, interamente ubicata nell'ambito del Comune di Lozzolo.

La domanda integra e sostituisce quella presentata in data 19/11/2009.

La domanda – con i relativi allegati (piano di delimitazione – sintesi in linguaggio non tecnico del progetto di coltivazione e recupero ambientale) – sarà pubblicata all'Albo Pretorio dei Comuni di Lozzolo e Roasio (VC) per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 03 giugno 2010.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate alle Segreterie dei Comuni sopra indicati durante il periodo di pubblicazione dell'istanza.

Il Direttore Regionale Attività Produttive  
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte

**"Ampliamento dell'intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in località Fontane dei comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO) Parco fluviale del Po – tratto cuneese" - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del**

**procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 nonché della Valutazione d'Incidenza, prevista dal DPR 357/1997.**

In data 12 maggio 2010 la Società Fontane S.a.s. con sede legale in Pancalieri (TO) località "Regione Fontane" rappresentata dai soci accomandatari Italo Carle e Paolo Cravero, ha depositato, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, 17 – 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. 40/1998, copia degli elaborati, relativi al progetto "Ampliamento dell'intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in località Fontane dei comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO) Parco fluviale del Po – tratto cuneese", allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale procedimento di Valutazione d'Incidenza, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, prot. n. 18578 del 12 maggio 2010.

La valutazione di incidenza è stata richiesta ai sensi del d.p.r. 357/1997 e del d.p.g.r. 16 novembre 2001 n. 16/R con riferimento ai siti SIC/ZPS "Confluenza Po-Varaita (IT1160013) e "Confluenza Po-Pellice (IT1110015).

Il progetto riguarda l'ampliamento della coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia con interventi di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico, il progetto ha una durata complessiva di 20 anni, suddiviso in quattro fasi quinquennali e prevede la sistemazione di un'area inserita nel Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po – tratto cuneese a fini naturalistici e ricreativi – culturali.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" pubblicato in data 12 maggio 2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 60 (sessanta) giorni a partire dal 12 maggio 2010, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla medesima data di avvenuto deposito degli elaborati, e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento designato è il dott. Piero Della Giovampaola, Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Pierpaolo Varetto del medesimo settore regionale – tel. 011.4323552.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque

vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale Attività Produttive  
Giuseppe Benedetto

## STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Loranze' (Torino)

**Statuto Comunale (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.1991 e modificato con delibera: n. 8 del 13.03.1995 e n. 28 del 20.07.2009).**

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1

##### Principi fondamentali

1. Il Comune di Loranze' e Ente autonomo locale ed ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

#### Art. 2

##### Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, ed alle attese dei cittadini.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi ivi espressi.

#### Art. 3

##### Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodi e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte, della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. In particolare il Comune si fa promotore di modalità di collaborazione con i Comuni limitrofi, secondo la legislazione vigente, per un utilizzo più razionale delle risorse ed un miglioramento delle condizioni di vita, secondo le aspettative dei cittadini coinvolti.

#### Art. 4

##### Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dal capoluogo e dalla frazione di Loranze' Alto.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 4,24 confinante con i Comuni di Fiorano, Lugnacco, Parella, Colleretto Giacosa, Samone, Salerano.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza della Libertà 1.



4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si svolgono nella sede comunale; in caso di necessita e per particolari esigenze, tali organi possono riunirsi in luoghi diversi.

#### Art. 5

##### Albo pretorio

1. Presso il palazzo civico e individuato un apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La localizzazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### Art. 6

##### Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Loranzé.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. n. 3250 in data 6 aprile 1987.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

#### Parte I

### ORDINAMENTO STRUTTURALE

#### Titolo I ORGANI ELETTIVI

##### Art. 7 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

##### Art. 8 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina gli indirizzi della politica comunale ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

##### Art. 9 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Esso pertanto ha competenza sulle seguenti materie:

- a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmati-

che, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge;

o) le altre materie espressamente indicate nello Statuto.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale e, ove ritenuto opportuno, con le delibere dei Consigli comunali dei Comuni limitrofi.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, e delle risorse necessarie alla loro attuazione nonché degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. È fatto obbligo al Sindaco di tenere informato il Consiglio sulle attività di maggior rilevanza concluse od intraprese dal Sindaco stesso, dalla Giunta e dagli uffici.

##### Art. 10

##### Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e

straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del conto consuntivo.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco ai sensi dell'art. 26.

#### Art. 11 Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano; devono inoltre comunicare le date di convocazione allo scopo di consentire la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore competente.

#### Art. 12 Attribuzioni delle commissioni

1. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

2. Le commissioni permanenti, ove costituite, elaborano gli indirizzi di politica generale e le proposte da sottoporre al giudizio ed alla approvazione del Consiglio, nell'ambito delle materie di propria competenza. Possono essere costituite le seguenti tre commissioni permanenti, preposte alle seguenti aree di intervento:

- patrimonio;
- servizi;
- risorse umane e finanziarie. Il regolamento delinea i contenuti specifici di competenza di ciascuna commissione.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative per le quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

#### Art. 13 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui il quale ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni; a parità di voti, dal più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

#### Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali, dagli Enti dipendenti, dalle aziende speciali nonché dalle società di capitale alle quali partecipi il comune, tutte le informazioni in loro possesso che siano utili all'espletamento del mandato in base alla disciplina contenuta in apposito regolamento.

#### Art. 15 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

#### Art. 16 Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza.

3. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

#### Art. 17 Elezione e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio, e ne esercita provvisoriamente le funzioni, ovvero, qualora lo ritenga opportuno, le delega ad altro Assessore.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

#### Art. 18 Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un minimo di 2 o un massimo di 4 assessori, di cui uno è

investito della carica di Vicesindaco. La scelta del numero di assessori tra il minimo e il massimo previsto è operata dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta.

2. Gli Assessori possono essere scelti anche tra persone estranee al Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

3. La Giunta verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e di non incompatibilità dei propri componenti.

4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, della nomina dei componenti la Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, comportano la decadenza della Giunta Comunale. Questa rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

#### Art. 19 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

#### Art. 20 Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali nei quali si indicano gli scopi e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei alla loro attuazione e i criteri a cui dovranno attenersi gli uffici, nell'esercizio delle competenze gestionali od esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio comunale, al Sindaco o al segretario;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione generale delle tariffe;
- f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

h) dispone l'accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni; salvo che la competenza non sia riservata al Consiglio comunale se si tratti di accettazione di lasciti o donazioni modali che comportino spese che impegnano il bilancio per gli esercizi successivi;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore convenuto ed approva transazioni con le limitazioni di cui alla lettera h);

l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per tali referendum, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

m) esercita previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

o) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e all'attuazione dei programmi.

4. La Giunta, altresì nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i moduli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore dei conti.

#### Art. 21 Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto o dal regolamento.

2. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

5. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata», in conformità alle previsioni del relativo regolamento di cui all'art. 5 della legge 142/90.

6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa

alla trattazione degli argomenti in relazione ai quali si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 22 Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento nelle forme previste dalla Legge.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### Art. 22 bis Cessazione dalla carica

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1° trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

#### Art. 22 ter Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

#### Art. 23 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla

legge, sentita la Giunta;

h) può, sentita la Giunta, concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale che andrà comunque adottato dall'organo competente per legge;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi, se istituiti;

l) adotta ordinanze ordinarie;

m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;

p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta e del segretario comunale;

q) determina nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi eventualmente espressi dal Consiglio comunale, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentita la Giunta e/o le istanze di partecipazione;

r) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

s) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi quando il segretario comunale, al quale spetta la competenza, svolge le funzioni di ufficiale rogante.

#### Art. 24 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 25 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione nel termine di giorni 20. Nello stesso termine deve dare risposta scritta ai Consiglieri richiedenti qualora le questioni richieste non siano

- di competenza del Consiglio;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede in conformità delle previsioni del regolamento di cui all'art. 5 legge 142/90;
- e) ha potere di delega parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori.
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al segretario comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

#### Art. 26 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato, in sede di costituzione della Giunta, dal Sindaco.
2. Al Vicesindaco compete la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi vigenti.
3. Della nomina del Vicesindaco e dei criteri per le eventuali sostituzioni temporanee del Sindaco e del Vicesindaco viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.
4. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge

### Titolo II

### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

#### CAPO I

#### Art. 27 Organizzazione

1. L'attività degli organi burocratici e degli uffici verrà organizzata sulla base dei dettami della legge secondo principi di responsabilità, programmazione, mobilità, interdisciplinarietà e di valutazione dell'operato sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati con modalità definite dai regolamenti, i quali recepiranno anche i contenuti di successive leggi emanate sulla stessa materia o di modifiche apportate a quella citata.
2. L'obiettivo e priorità fondamentale della loro attività è la soddisfazione dei cittadini per la qualità dei servizi offerti, seguendo le indicazioni ed i principi stabiliti dal Consiglio comunale e le deliberazioni operative della Giunta.

#### Capo II

#### SEGRETARIO COMUNALE

#### Art. 28 Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici,

ci, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnica ed amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

#### Art. 29 Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta, con possibilità di delegare tale funzione ad altro dipendente del Comune;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante scelto tra dipendenti di almeno sesta qualifica e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
- f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

#### Art. 30 Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e con l'autorizzazione della Giunta a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al

Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 31 Attribuzioni di sovrintendenza, di direzione e di coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Sentita la Giunta, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Sentita la Giunta, adotta provvedimenti di mobilità interna che si rendano necessari per il buon funzionamento degli uffici e per garantire alla cittadinanza i servizi di cui ha diritto.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 32 Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione. Nelle altre commissioni, ove non sia espressamente prevista la figura del segretario, il Segretario comunale potrà partecipare direttamente o delegare tale funzione ad altro dipendente di almeno sesta qualifica.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum indetti in base alle previsioni del presente Statuto.

4. Firma in rappresentanza del Comune gli atti notarili di compravendita di beni comunali preventivamente approvati dal Consiglio o dalla Giunta in base alla propria competenza.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

### Capo III UFFICI

Art. 33 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti ed obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, con l'individuazione di responsabilità funzionali e non gerarchiche per ogni tipo di atto.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, le responsa-

bilità di cui agli articoli precedenti e le sanzioni in caso di inosservanza.

Art. 34 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 35 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare (tenuto anche conto delle indicazioni del presente Statuto):

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico;

g) modalità della mobilità temporanea tra uffici.

Art. 35 bis Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi.

2. Il regolamento degli Uffici e del personale, in applicazione del d. lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, provvederà a disciplinare, in particolare:

a) i poteri di spesa dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e servizi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

b) i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica;

c) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne;

d) l'attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e servizi della responsabilità gestionale di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione relativi alle competenze dell'Ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie cautelari;

e) l'attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazioni discrezionali;

f) la istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati.

### Titolo III SERVIZI

Art 36 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che

possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione di economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi è prioritario assicurare idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

#### Art. 37 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

#### Art. 38 Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile e ne approva lo Statuto.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco fuori dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

#### Art. 39 Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. Può concorrere alla gestione dell'istituzione anche il personale del Comune a tempo intero o determinato, con il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, in conformità alle previsioni regolamentari.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

#### Art. 40 Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco al di fuori del Consiglio Comunale, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

#### Art. 41 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 42 Il Direttore dell'Istituzione

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

#### Art. 43 Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, con provvedimento motivato, dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni durano in carica sino allo scadere del Consiglio che li ha eletti e comunque sino alla nomina dei successori.

#### Art. 44 Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico, per gestire servizi pubblici di interesse intercomunale per le quali sono richieste:

- capacità imprenditoriali nel conseguimento dei ricavi, nel controllo dei costi e nella valutazione degli investimenti;
- capacità di attuare in tempi coerenti con le attese dei cittadini gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale: se non sono coinvolti Enti diversi dal Comune di Loranze è indispensabile una partecipazione minoritaria anche privata.

3. Il Consiglio comunale:

- decide le finalità e gli obiettivi della società per azioni, i soci e le rispettive partecipazioni azionarie; se la società è costituita con altri Comuni, decide in conformità con

gli accordi maturati con questi ultimi;

- approva lo Statuto della società;
- nomina e revoca gli amministratori di propria competenza;
- delega un Consigliere a rappresentare il Comune nelle assemblee della società, con un mandato vincolante sui contenuti da deliberare sulla base dell'ordine del giorno previsto. Il Sindaco e la Giunta sono responsabili di fronte al Consiglio comunale della funzione di controllo sulle attività degli amministratori eletti dal Consiglio stesso.

Art. 45 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

#### Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 46 Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 47 Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48 Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire mi-

suratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- cf) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

#### Parte II ORDINAMENTO FUNZIONALE

##### Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

##### Capo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 49 Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce le forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, che meglio corrispondono agli obiettivi espressi dallo Statuto comunale ed alle attese dei cittadini, ivi incluse le proposte di fusione tra Comuni, secondo le modalità stabilite dalle leggi nazionali e regionali.

##### Capo II FORME COLLABORATIVE

Art. 50 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi, intese di cooperazione e partecipazioni azionarie.

Art. 51 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 52 Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per ragioni di economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di un'azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal 2<sup>Q</sup> comma del precedente art. 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente alla convenzione approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento



organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

#### Art. 53 Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 49 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

#### Art. 54

##### Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, dopo aver ottenuto il consenso dei competenti organi e degli altri Enti pubblici coinvolti previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

4. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

## Titolo II

### Capo I PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### Art. 55 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi, in particolare può indire un referendum consultivo sulla qualità dei servizi forniti dal Comune, secondo mo-

dalità fissate di volta in volta dal Consiglio comunale.

### Capo II INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

#### Art. 56 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirevi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, in tempi definiti nonché dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento decorrente dalla comunicazione o dalla pubblicazione di cui al comma precedente, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro il termine stabilito dal regolamento decorrente dalla ricezione delle richieste di cui al precedente 6° comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la legge sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento che andrà comunque adottato dall'organo competente per legge.

#### Art. 57 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro un con-

gruo termine e comunque non oltre 60 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### Art. 58 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 57 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine stabilito dal regolamento.

4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### Art. 59 Proposte

1. Il trenta per cento dei cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi per la migliore tutela di interessi collettivi, che il Sindaco trasmette entro un congruo termine e comunque non oltre 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

### Capo III ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

#### Art. 60

##### Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 63, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale.

#### Art. 61 Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

#### Art. 62 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

#### Art. 63 Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa, senza comunque determinare distacco di personale.

#### Art. 64 Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

### Capo IV REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

#### Art. 65 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### Art. 66

##### Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 67 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli

atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

**Art. 68 Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Capo V DIFENSORE CIVICO**

**Art. 69 Istituzione**

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione del difensore civico, previa modifica statutaria che definisca i requisiti di eleggibilità e la durata del mandato, le attribuzioni, i poteri, le modalità di intervento nei confronti degli organi comunali, le modalità di elezione, di decadenza e di revoca, avvalendosi altresì, se ritenuto necessario, di uno specifico regolamento.
2. Quanto sopra può essere concordato con altri Comuni al fine di eleggere un unico difensore civico per più Comuni, ove consentito dai rispettivi Statuti.

**Titolo III FUNZIONE NORMATIVA**

**Art. 70 Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

**Art. 71 Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, ed a

ciascun Consigliere.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

**Art. 72 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 360 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

**Art. 73 Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al 1° comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al 2° comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.

**Art. 74 Norme transitorie e finali**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno, ove non previsti per legge altri termini, i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Comunità montana Terre del Giarolo - San Sebastiano Curone (Alessandria)

**Statuto nuova Comunità Montana Terre del Giarolo (Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 5 del 12/04/2010).**

## Titolo I - PRINCIPI

## Art. 1

## Natura giuridica

1. La Comunità Montana denominata Comunità Montana “Terre del Giarolo” è costituita tra i Comuni di Albera Ligure, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Stazzano, Vignole Borbera, Volpegino - è Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della legge regionale 1 luglio 2008 n. 19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico locale, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.

2. La Comunità montana “Terre del Giarolo” è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l’esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.

3. La Comunità montana “Terre del Giarolo” è Unione di Comuni per l’esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del d. lgs. n. 267 del 2000 e della legge regionale n. 19 del 2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.

4. La Comunità montana “Terre del Giarolo” è Ente di bonifica ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e svolge le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell’assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

## Art. 2

## Finalità

La Comunità montana:

- promuove lo sviluppo economico del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente con il miglioramento e l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione, particolarmente attraverso l’erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno alle iniziative economico – sociali, pubbliche e private, idonee a favorire il miglioramento stesso. In tale contesto, nel considerare l’acqua un bene comune essenziale ed insostituibile per la vita di ogni essere vivente, riconosce il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.
- concorre, nell’ambito della legislazione vigente, alla

difesa del suolo ed alla difesa ambientale,

- promuove la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali,

- assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio,

- oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché gli interventi stabiliti dalle normative comunitarie, la Comunità Montana – Agenzia di Sviluppo del Territorio attua gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare agli svantaggi naturali insiti nei territori, montani, in modo da assicurare la permanenza e “pari opportunità” alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale.

## Art. 3

## Strumenti

1. La Comunità realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

- a) l’adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 della l.r. n. 16 del 1999;

- b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all’articolo 29 della l.r. n. 16 del 1999, ricercando ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l’efficacia della progettazione;

- c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

- d) l’attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.

2. La Comunità montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali.

## Art. 4

## Funzioni proprie

1. Al fine di perseguire lo sviluppo socioeconomico del territorio la Comunità svolge le seguenti funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità montane:

- a) energia: promuove l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente. Valorizza in particolare le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell’energia eolica e dell’energia solare termica;

- b) patrimonio forestale: promuove la gestione economica del patrimonio forestale. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professionale delle imprese e degli addetti forestali;

- c) valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico: tutela e promuove l’agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici;

- d) artigianato artistico e tipico: incentiva l’artigianato artistico e tipico quale espressione tradizionale rilevante dell’economia locale;

e) turismo: garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di incoming turistico ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica offerti dal territorio;

f) usi civici: sostiene e promuove la gestione degli stessi;

g) cultura: promuove iniziative per la valorizzazione della cultura scientifica e per la valorizzazione della cultura locale con particolare attenzione alle tradizioni e alla storia e altri interventi volti all'ampliamento dell'offerta formativa nelle istituzioni scolastiche operanti sul territorio.

h) formazione professionale: oltre a recepire le deleghe della Regione Piemonte la Comunità Montana funge da Agenzia Formativa accreditata, per cui può richiedere ed organizzare corsi di formazione professionale in via diretta.

#### Art. 5

##### Sede e segni distintivi

1. La Comunità montana "Terre del Giarolo" ha sede legale e operativa in San Sebastiano Curone e una sede operativa in Cantalupo Ligure. Gli organi della comunità montana si riuniscono di norma presso la sede legale e/o quella operativa e in via eccezionale in altro luogo. ha sede legale e operativa in San Sebastiano Curone e una sede operativa in Cantalupo Ligure. Gli organi della comunità montana si riuniscono di norma presso la sede legale e/o quella operativa e in via eccezionale in altro luogo.

2. La Comunità montana si dota, con deliberazione dell'organo rappresentativo, di un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

### Titolo II - ORGANI

#### Art. 6

##### Organi

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio, il Presidente, la Giunta.

2. Il Consiglio e la Giunta sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.

#### Art. 7

##### Costituzione e durata del Consiglio.

##### Presidente del Consiglio

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dagli artt. 15 bis, 15 sexies e 15 septies della legge regionale Piemonte n. 16 del 1999. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dal momento dell'insediamento.

2. Il Presidente della Comunità può delegare uno o più consiglieri per l'assolvimento di compiti specifici.

3. I consiglieri delegati possono partecipare alle riunioni della Giunta.

4. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede all'elezione nel proprio seno del Presidente, e del Vice-Presidente che durano in carica cinque anni.

5. L'elezione del Presidente e del Vice-Presidente deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio, assicura un'adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

7. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri o il Presidente della Comunità montana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

8. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Presidente della Comunità montana.

9. Il Presidente del consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

10. Il Presidente del Consiglio può partecipare alle sedute della Giunta.

#### Art. 8

##### Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità.

2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente tranne quello degli Uffici e dei Servizi che compete alla Giunta;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;

d) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;

e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;

g) i conti consuntivi;

h) l'emissione di prestiti obbligazionari;

i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

j) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;

n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;

- o) gli indirizzi per la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni;
- p) la nomina dei revisori contabili;
- q) l'affidamento del servizio di tesoreria;
- r) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

#### Art. 9

##### Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme del capo secondo del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 12 del presente Statuto.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

#### Art. 10

##### Commissioni consiliari permanenti e temporanee

1) Il Consiglio, nel proprio ambito, costituisce quattro Commissioni permanenti con funzioni propositive e consultive:

- A) Sviluppo economico, attività produttive;
- B) Politiche territoriali ed ambientali;
- C) Servizi Associati, personale, bilancio;
- D) Attività culturali, comunicazione, e-governement, progetti integrati;

2) I Presidenti delle Commissioni saranno eletti in seno alle stesse indipendentemente dalla loro appartenenza ai gruppi di maggioranza e/o di minoranza;

3) Il Consiglio comunitario può costituire, per lo studio di oggetti specifici, Commissioni temporanee. Nella deliberazione consiliare, costitutiva della Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, deve essere indicato il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori.

4) La Commissione in ordine all'oggetto per la quale è stata costituita, deve rendere al Consiglio comunitario una relazione nella quale sia esaurientemente analizzato l'argomento affidatole e contenute proposte di soluzione del problema. In caso di non accoglimento delle proposte avanzate dalle Commissioni temporanee, il Consiglio deve adeguatamente motivare tali decisioni.

5) Scaduto il termine previsto, la Commissione è sciolta di diritto, salvo adeguata e motivata proroga da parte del Consiglio.

6) Ciascuna Commissione è composta da cinque consiglieri, di cui due in rappresentanza delle minoranze se esistenti.

7) Non possono far parte della Commissione gli Assessori, ma se invitati ai lavori, hanno facoltà di parteciparvi.

8) Ogni Commissione, nella seduta di insediamento, nomina un Presidente e un Vicepresidente.

9) I Consiglieri non possono far parte di più Commissioni;

10) La stesura dei verbali delle sedute di Commissione avverrà a cura del Segretario o di un dipendente dell'Ente suo delegato.

11) I Presidenti di commissione possono partecipare alle sedute di Giunta.

12) Le commissioni, nell'espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse possono: provvedere alla consultazione dei soggetti interessati; tenere udienze conoscitive chiedendo l'intervento di soggetti qualificati e dei candidati a rappresentare la Comunità Montana in Enti, Aziende, Istituzioni e Società; pretendere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente, dei membri della Giunta, del Segretario, dei funzionari, dei rappresentanti della Comunità Montana in Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché dei concessionari dei servizi della Comunità Montana; presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio e alla Giunta.

#### Art. 11

##### Gruppi consiliari

1. Sono istituiti i gruppi consiliari, formati dai consiglieri delle diverse liste che hanno concorso alle elezioni.

2. La disciplina dei gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all'art. 12 nel rispetto dei seguenti principi:

- a. tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;
- b. i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;
- c. i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri.

#### Art. 12

##### Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale.

2. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

3. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

#### Art. 13

##### Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - e da quattro Assessori.

2. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.

3. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana.

#### Art. 14

##### Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo di governo della Comunità montana, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi e non rientrino nelle competenze, previste dal-

lo Statuto, del Presidente;

b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) ad approvare le convezioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;

d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;

e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Direttore e degli incaricati delle posizioni organizzative;

h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

i) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

#### Art. 15

##### Regolamento sul funzionamento della Giunta

1. La Giunta provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dallo Statuto.

#### Art. 16

##### Presidente

1. Il Presidente della Comunità montana è il legale rappresentante della Comunità montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità montana

c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta

d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana

e) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;

f) può delegare mansioni a consiglieri come previsto all'articolo 7, comma 2, dello Statuto;

g) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al segretario verbalizzante;

h) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e del-

la Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;

i) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

j) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

k) adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

l) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana nonché consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

o) riceve dal Presidente del Consiglio le mozioni, le istanze; le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

p) indice i referendum, deliberati dal Consiglio;

q) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso; stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo.

#### Art. 17

##### Assemblea dei Sindaci - Competenze

1. Viene istituita l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità montana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

3. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del d.lgs. n. 267 del 2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.

4. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

#### Art. 18

##### Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Co-

munità montana.

2. Il Presidente della Comunità montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che sia Sindaco. All'Assemblea possono altresì partecipare gli Assessori della Comunità montana interessati per materia.

3. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente – che deve essere un Sindaco – eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione a scrutinio segreto. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

5. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

### TITOLO III - Organizzazione amministrativa

#### Art. 19

##### Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore ed agli altri funzionari.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con regolamento viene individuato l'ufficio responsabile per ciascun tipo di procedimento.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al consiglio strutture apposite per il suo funzionamento.

#### Art. 20

##### Il Segretario della Comunità Montana

1. La Comunità Montana ha un Segretario la cui assunzione, Stato giuridico, trattamento economico e competenze sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario è nominato e dipende funzionalmente dal Presidente della Comunità Montana.

3. Il posto di segretario può essere coperto mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato ai sensi dell'articolo 110 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000).

#### Art. 21

##### Attribuzioni

1. Al Segretario della Comunità Montana fanno capo le competenze ed attribuzioni proprie di legalità e di garanzia previste dal vigente ordinamento delle autonomie locali, dalla legislazione, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Segretario, in particolare:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Comunità Montana e dei Responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi e ne cura la verbalizzazione;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Comunità Montana;

d) può rogare tutti i contratti, nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

#### Art. 22

##### Il Direttore

1. Il Presidente della Comunità Montana può conferire previa deliberazione della Giunta, ai sensi degli articoli 108 o 110 del T.U.E.L., e dell'assemblea dei sindaci l'incarico di Direttore per la direzione della struttura operativa dell'ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Presidente.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni.

3. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

4. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente. A tal fine provvede a:

a) definire, sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente e dalla Giunta, il piano dettagliato degli obiettivi, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio, il piano dei conti ed il piano esecutivo di gestione, nonché gli altri piani o programmi eventualmente affidatigli dall'amministrazione;

b) verificare nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione,



lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre le eventuali modifiche ed integrazioni;

c) coordinare e sovrintendere all'attività gestionale, emanando direttive ed istruzioni operative verso i Responsabili dei servizi, nel pieno rispetto comunque delle autonome prerogative e competenze attribuite agli stessi dalla legge;

d) acquisire gli elementi ed esprimere il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei Responsabili dei Servizi.

5. Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'ente.

6. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

7. Ove il Direttore non sia nominato, il Presidente della Comunità Montana previa deliberazione della Giunta può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario per l'intero periodo del mandato amministrativo.

8. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico

#### TITOLO IV - ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

##### Art. 23

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

Programmi annuali operativi. Piani di settore

1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.

4. Il Consiglio della Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

7. La Comunità montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie:

a) risorse idriche ed energie rinnovabili;

b) sviluppo turistico;

c) valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali;

d) filiera forestale.

##### Art. 24

##### Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità montana con deliberazione del Consiglio.

2. La Comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza. In particolare la programmazione e l'organizzazione dei servizi è differenziata in ragione della densità della popolazione rilevata rispetto al territorio di riferimento e della particolare conformazione del territorio.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.

4. La Comunità montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

##### Art. 25

##### Istituzioni

1. L'istituzione è un organismo strumentale della comunità montana per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Il Consiglio di amministrazione delle Istituzioni è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri compreso tra due e quattro, nominati dal Consiglio tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio stesso e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa.

3. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il Regolamento dell'Istituzione, determina gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'Istituzione, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo.

4. Il Presidente della Comunità Montana esercita la vigilanza sull'attività dell'istituzione, tenendo informato il Consiglio della Comunità stessa.

5. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio della Comunità Montana, delibera i bilanci annuale e pluriennale, i programmi e il conto consuntivo.

6. Il Presidente dell'istituzione rappresenta questa, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, ne coordina l'attività con quella degli organi della Comunità Montana, sovrintende al funzionamento dell'istituzione e all'esecuzione degli atti.

7. Il Direttore cura la gestione amministrativa dell'istituzione, svolgendo i compiti attribuiti dalla legge e dallo Statuto al Segretario della Comunità Montana trasmettendo, di volta in volta, copia dei provvedimenti adottati del Consigli odi Amministrazione al servizio della Comunità stessa competente per materia.

8. Il Direttore è nominato dalla Giunta, ovvero con contratto rinnovabile di diritto pubblico privato, per un periodo di tre anni.

#### Art. 26

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità montana, in attuazione dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, procede all'affidamento diretto a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.

2. I lavori di cui al primo comma del presente articolo devono essere eseguiti impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di proprietà.

3. Ai fini dell'applicazione della richiamata normativa, la Comunità montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l'aggiornamento, procedendo agli affidamenti nel rispetto del principio della rotazione.

#### Art. 27

Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.

3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

#### Art. 28

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

#### Art. 29

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.

4. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

### TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### Art. 30

Principi

1. La Comunità montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.

2. A tal fine la Comunità montana:

- a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
- b) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
- c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
- d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, e in particolare della associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
- e) provvede alla consultazione della popolazione;
- f) prevede il referendum consultivo.

#### Art. 31

Informazione

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, la Comunità montana garantisce alla popolazione una riunione pubblica con cadenza almeno annuale al fine di condividere ed illustrare lo stato di attuazione delle politiche intraprese in materia di sviluppo e tutela del territorio, nonché dei correlati aspetti di gestione amministrativa.

2. La Comunità pubblica ogni anno una relazione sugli esiti delle politiche e della gestione amministrativa

delle attività di cui al comma precedente.

#### Art. 32

##### Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.

4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.

5. Ogni atto deve essere pubblicato in rete e reso accessibile in funzione delle caratteristiche e delle competenze.

6. La partecipazione procedimentale avviene in applicazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990.

#### Art. 33

##### Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

#### Art. 34

##### Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio di Comunità con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati oppure di almeno un decimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

5. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi eventualmente in concomitanza con altre elezioni o votazioni, se consentito dalle disposizioni di legge e da ragioni d'opportunità. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste presentate.

6. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiara-

rato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio deve deliberare, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.

### TITOLO VI - Norme transitorie e finali

#### Art. 35

##### Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.

3. Le modifiche od integrazioni dello statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. Le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate dal Regolamento regionale recante la Disciplina del Sistema elettorale delle Comunità montane.

5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale assolta esclusivamente mediante strumento informatico, nell'edificio adibito a sede della Comunità montana la Giunta destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

PAGINA NON UTILIZZATA

MITTENTE


PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale  
REGIONE PIEMONTE  
Piazza Castello 165  
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		<b>TIPOLOGIA ABBONAMENTO</b>	<b>IMPORTO</b>
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(\*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

**DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO**

<b>RINNOVO</b> <input type="checkbox"/>  <b>CODICE ABBONAMENTO</b> [                      ]	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

**DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO**

<b>NUOVO</b> <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento  
su C.C.P. n. 30306104 comprovante  
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



### Asti Teatro

E' il festival teatrale italiano tra i più longevi.  
La manifestazione è realizzata e promossa dal Comune di Asti,  
con la collaborazione della Regione Piemonte e con il sostegno della Compagnia di San Paolo,  
che ha selezionato l'iniziativa nell'ambito dell'edizione 2009 del bando Arti Sceniche in Compagnia.  
La foto è riferita allo spettacolo "Il Mago di Oz", liberamente tratto dal romanzo di Lyman Frank Baum,  
drammaturgia e regia di Luciano Nattino



**BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE**

#### *Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Roberto Falco
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisio	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Rosario Copia, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

#### *Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.